

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Discussione):		
Scuola archeologica italiana in Atene (617)	117	
PRESIDENTE 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124		
BERTÈ, <i>Relatore</i>	118, 119, 120, 122	
LOPERFIDO	119, 120, 121, 122, 124	
FENOALTEA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	119, 120, 123, 124	
CAIAZZA	120	
ELKAN	120, 124	
BORGHI	120	
CODIGNOLA	120, 121, 122, 123, 124	
LEONE RAFFAELE	121, 122	
SCIONTI	123	
BADINI CONFALONIERI	123, 124	
BERLINGUER LUIGI	123	
FRANCO PASQUALE	124	
Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A), a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media. (561)	124	
PRESIDENTE	124, 126, 127, 128	
SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i>	125, 126	
CODIGNOLA	126, 127	
SCIONTI	126	
FRANCESCHINI	126	
BADINI CONFALONIERI	126	
LEVI ARIAN GIORGINA	126	
LEONE RAFFAELE		127
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		127
ZUCALLI		127
ELKAN		127
Istituzione del corso in laurea in lingue e letterature orientali presso la Facoltà in lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere in Venezia (559)		128
PRESIDENTE		128, 129, 130
ELKAN, <i>Relatore</i>		128, 129
BERLINGUER LUIGI		128, 129
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		128, 129
BADINI CONFALONIERI		129, 130
CODIGNOLA		129, 130
FRANCESCHINI		130

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge:
Scuola archeologica italiana in Atene (617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scuola archeologica italiana in Atene ».

Il Relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTÈ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scuola archeologica italiana in Atene è stata istituita con il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regolata successivamente con il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, il regio decreto-legge 14 aprile 1938, n. 481, e con la legge 27 ottobre 1951, n. 1343.

I compiti dell'Istituto consistono innanzitutto nel perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina. Altri compiti dell'Istituto riguardano le ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente, l'assistenza scientifica e finanziaria a borse di studio e ricerche archeologiche in Grecia e in Oriente, il patrocinio e sostegno di pubblicazioni scientifiche su studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente.

Lo scopo di questo disegno di legge è soprattutto quello di dare una sistemazione giuridica alla Scuola archeologica italiana in Atene, al fine di evitare quegli ostacoli di carattere amministrativo e contabile nel suo funzionamento, che essa ha sinora incontrato sia in Italia che all'estero.

Il disegno di legge, che è stato presentato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto coi Ministeri degli affari esteri e del tesoro, è stato predisposto nella sua stesura materiale da una Commissione nominata proprio con lo scopo di riordinare la scuola dandole innanzi tutto personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Esso è composto di 18 articoli, il primo dei quali conferisce alla scuola una personalità giuridica di diritto pubblico.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la Scuola ha sede amministrativa a Roma e la sede principale di studio ad Atene.

L'articolo 3 illustra i fini che vengono perseguiti dalla Scuola e che sono, in sostanza, quelli ai quali ho già fatto cenno poc'anzi.

L'articolo 4 stabilisce quali sono gli organi della scuola e cioè il Consiglio direttivo, il Direttore, Presidente del consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5 definisce la composizione del Consiglio direttivo di cui fanno parte: il direttore della scuola, due funzionari della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione di

grado non inferiore a direttore di divisione, un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero degli esteri e di un esperto la cui opera si ritenga utile particolarmente per le finalità dell'Ente.

L'articolo 6 fissa i compiti del Consiglio direttivo e l'articolo 7 il regolamento delle riunioni.

L'articolo 8 definisce i compiti del direttore, il quale cura l'andamento tecnico e scientifico della scuola; nella duplice veste di direttore e di presidente, rappresenta legalmente la scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di necessità, anche quelli di straordinaria amministrazione, i quali, però, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo e, nelle ipotesi previste, anche all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Un regolamento organico (articolo 9), deliberato dal Consiglio direttivo della Scuola e approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro e degli affari esteri, stabilirà la dotazione organica del personale, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto di impiego. Le funzioni di direttore della scuola sono attribuite per incarico triennale, rinnovabile con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, ad un professore ordinario di discipline archeologiche o materie affini di Università.

All'articolo 10 viene stabilito che, indipendentemente dalla pianta organica della scuola, il consiglio direttivo potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la scuola, di non più di tre dipendenti di ruolo dell'amministrazione della pubblica istruzione. L'articolo 11 riguarda il controllo sulla gestione della scuola, il quale controllo è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

All'articolo 12 si stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro, può procedere, per accertare gravi deficienze amministrative, o per altre irregolarità, allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

L'articolo 13 stabilisce che il patrimonio della scuola è costituito da beni mobili ed immobili, da liberalità destinate ad incremento del patrimonio della scuola, e da eccedenze di bilancio, all'uopo destinate.

Le entrate della scuola sono stabilite con l'articolo 14. Esse sono costituite da rendite patrimoniali, da un contributo annuo di lire 30.000.000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; da contributi di amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti o privati; dagli introiti della vendita di pubblicazioni; dagli introiti da ogni altra attività della scuola. Desidero a questo punto far presente che la cifra di 30 milioni qui indicata è la stessa che oggi si accorda. Non vi è quindi, a seguito del presente provvedimento, alcun maggior onere. Tanto è vero che, sul provvedimento stesso, abbiamo già ottenuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

L'articolo 15 afferma che la scuola può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

L'articolo 16 riguarda la copertura; l'articolo 17 l'esercizio finanziario e l'articolo 18 afferma che tutte le norme contenute nei decreti legge, ai quali ho fatto cenno inizialmente, che hanno istituito e regolato la vita della scuola archeologica italiana in Atene, restano validi ove siano compatibili con la presente legge.

Io credo, onorevole Presidente, che questa breve relazione abbia toccato tutti gli argomenti che formano oggetto del disegno di legge oggi al nostro esame. Concludo invitando la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOPERFIDO. Il nostro gruppo è d'accordo sul disegno di legge. Vi sono alcune osservazioni sul merito che faremo in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore che con la sua ampia esposizione, in verità, mi ha lasciato ben poco da dire.

Il disegno di legge comunque tende a dare una maggiore speditezza amministrativa e ad evitare — come dice la relazione — il ripetersi di quegli inceppamenti ed ostacoli di carattere amministrativo-contabile a carico della Scuola italiana in Atene che oggi si trova in condizioni di ridotta disponibilità di personale.

Per quanto riguarda i mezzi necessari, confermo che rimane consolidata la spesa già iscritta nel bilancio della pubblica istruzione di 30 milioni.

Detto questo, non mi rimane che invitare i colleghi della Commissione a dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che non essendo stati presentati emendamenti, né formulate osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 2.

La scuola ha la sede amministrativa in Roma e la sede principale di studio in Atene.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) assistenza scientifica e finanziaria a borse di studio per studi e ricerche archeologiche in Grecia e in Oriente;

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche su studi e scavi compiuti in Grecia ed in Oriente ».

LOPERFIDO. Devo dire che la formulazione dell'articolo non può certo dirsi elegante. Per cominciare, ho delle perplessità circa la dizione « ... e al fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche », di cui alla lettera a) dell'articolo.

PRESIDENTE. Si studia archeologia classica per ampliare la propria cultura; poi questo titolo dà anche la possibilità di accesso ad alcune carriere.

BERTÈ, Relatore. Io credo che questa dizione stia per dire che non si tratta di un titolo vero e proprio. Soltanto, si valuta l'esperienza acquisita da chi appunto è passato per questa scuola.

PRESIDENTE. Si potrebbe ripristinare quel « fine scientifico e professionale », che figura sul testo unico della legge universitaria.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché il fine scientifico è implicito, in questa istituzione, si potrebbe dire: « anche al fine di preparazione di carriere presso Amministrazioni pubbliche ».

CAIAZZA. Ma allora si configura questa come una scuola di preparazione.

LOPERFIDO. Non vorrei che per il futuro divenisse inevitabile istituire corsi di preparazione per certe carriere alle quali non si possa adire senza passare per la Scuola di Atene.

ELKAN. La relazione al disegno di legge espressamente dice: « Sulla base dell'esperienza acquisita, si sono poi specificati, all'articolo 3, i compiti dell'Istituto che consistono nel perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica archeologia e storia bizantina, a fine sia scientifico sia di preparazione per l'ingresso nelle Amministrazioni pubbliche ». Quindi anche nella relazione si vuole insistere su questo preciso scopo. Pertanto ritengo che nell'articolo 3 lettera a) si potrebbe sopprimere la dizione « a fine di ». Si potrebbe dire: « La scuola persegue essenzialmente i seguenti fini: a) perfezionamento di studiosi..., preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche ». Si potrebbe anche sopprimere la dizione « a fine scientifico » poiché mi sembra superflua essendo questo concetto implicito.

PRESIDENTE. Se sopprimiamo il fine scientifico, allora questo diventa veramente un insegnamento diretto solo all'esercizio della professione.

CAIAZZA. Si può dire « al fine scientifico e di preparazione... ».

BERTÈ, *Relatore*. Tollerare la ripetizione della dizione « a fine » non è elegante, però può essere opportuno, perché ci si riferisce una volta al fine scientifico ed una volta al fine di preparazione.

CAIAZZA. Io propongo di apportare alla lettera a) dell'articolo 3 il seguente emendamento: sostituire l'espressione « ...e a fine di preparazione... », con l'espressione « ...e di preparazione ».

PRESIDENTE. Ritengo che le perplessità manifestate da vari membri della Commissione possono ritenersi soddisfatte con l'emendamento ora proposto dall'onorevole Caiazza. Passiamo ora alla lettera c) dell'articolo 3. Qui evidentemente la dizione è infelice... Che cosa

significa che si assistono le borse di studio? Io sostituirei l'espressione « assistenza scientifica e finanziaria a borse di studio per studi... », con l'altra « ...assistenza scientifica e finanziaria a beneficiari di borse di studi... » Proporrò un formale emendamento in questo senso.

Passiamo alla lettera d). Anche qui la dizione mi lascia perplesso. Che cosa ne pensano gli onorevoli colleghi dell'espressione « patrocinio e sostegno per pubblicazioni... »?

BORGHI. Il patrocinio può essere solo morale...

CODIGNOLA. Nella relazione si dice: « patrocinio a sostegno ».

BERTÈ, *Relatore*. Il « sostegno » può riferirsi a pubblicazioni che non siano sotto il patrocinio della scuola.

Il concetto di patrocinio e quello di sostegno sono diversi, a mio avviso.

PRESIDENTE. Non esiste concetto di sostegno più autorevole e più ampio del patrocinio.

LOPERFIDO. Credo che si voglia dire: patrocinio da parte dell'Istituto per coloro che debbono essere sostenuti nei loro studi e nelle loro ricerche.

BERTÈ, *Relatore*. Non possiamo dire: « ...patrocinio e aiuto »?

PRESIDENTE. La forma più autorevole e comprensiva di aiuto è pur sempre il patrocinio. Il concetto giuridico di patrocinio, si riferisce a tutto: aiuto finanziario, aiuto morale, ecc. Più del patrocinio non si può dare. Limitiamoci perciò a dire, in luogo di « patrocinio e sostegno per pubblicazioni... », « patrocinio di pubblicazioni ». In questo senso propongo un formale emendamento.

Pongo quindi in votazione la lettera a) dell'articolo con l'emendamento Caiazza che sostanzialmente consiste nel sopprimere le parole « a fine », prima delle parole « di preparazione a carriere ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera b).

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera c) con l'emendamento da me proposto per sostituire le parole « a borse di studio con le altre « a beneficiari di borse di studio ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d) con l'emendamento da me proposto per sostituire le parole « patrocinio e sostegno per pubblica-

zioni » con le altre « patrocinio di pubblicazioni ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina a fine scientifico e di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) assistenza scientifica e finanziaria a beneficiari di borse per studi e ricerche archeologiche in Grecia e in Oriente;

d) patrocinio di pubblicazioni scientifiche su studi e scavi compiuti in Grecia ed in Oriente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Direttore, Presidente del Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti ».

Proporrei alla Commissione di modificare l'articolo 4 nel senso che segue:

« Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti ».

Il primo responsabile della scuola; a mio avviso deve essere il direttore. Il Consiglio direttivo è costituito da coloro che consigliano il direttore, ma la prima autorità responsabile è pur sempre il direttore stesso.

Pongo in votazione l'articolo 4, emendato nel senso suddetto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

CODIGNOLA. Poiché all'articolo 4 dovrebbe seguire l'articolo riguardante le funzioni del direttore, e cioè l'articolo 8, sarebbe opportuno esaminarlo subito, e sostituirlo all'articolo 5.

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Codignola. Do lettura dell'articolo 8:

« Il Direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della scuola. Egli, nella duplice veste di Direttore-Presidente, rappresenta legalmente la Scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed, in caso di necessità o di urgenza, anche quelli di straordinaria amministrazione, i quali ultimi saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella riunione successiva e, nelle ipotesi previste, anche, all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione ».

Di questo articolo l'onorevole Loperfido propone il seguente nuovo testo:

« Il Direttore sovrintende all'andamento scientifico e tecnico amministrativo della scuola. Rappresenta legalmente la scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di necessità o di urgenza, anche quelli di straordinaria amministrazione, salvo per quest'ultimi la ratifica del Consiglio direttivo e, ove occorra, l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione ».

LOPERFIDO. A proposito delle funzioni del Direttore vorrei far presente alla Commissione che è stato lamentato più volte, anche in sede scientifica, che proprio il direttore della scuola archeologica di Atene, per il troppo lungo periodo di tempo in cui è rimasto tale, non si è valso sufficientemente — e lo avrebbe potuto e dovuto fare — della collaborazione di archeologi italiani fatti venire appositamente ad Atene a tenere dei corsi, o a sviluppare particolari tipi di ricerche. Pertanto, in questo articolo 8 sarebbe opportuno aggiungere questo elemento, cioè che il Direttore si avvale della collaborazione di scienziati di volta in volta chiamati a tenere dei corsi che si collegano in qualche maniera con gli studi di ricerca effettuati dalla scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Loperfido propone in sostanza di aggiungere all'articolo 8 il seguente comma aggiuntivo:

« Il Direttore si avvale, nell'esplicazione dei suoi compiti scientifici, della collaborazione di scienziati ed esperti ».

LEONE RAFFAELE. In merito a questo emendamento aggiuntivo io vorrei fare osservare che, dal momento che il Direttore deve curare l'andamento scientifico della Scuola, è evidente che egli si deve avvalere di tutti gli strumenti che ritiene necessario, tra i quali l'ausilio di scienziati. Io ritengo che in questa legge, se non vogliamo fare un regola-

mento invece di una legge non dobbiamo entrare in troppi dettagli. Se risultano agli atti sia la proposta dell'onorevole Loperfido e la mia osservazione che di per sé implica la possibilità del Direttore di avvalersi di questi esperti, mi sembra che ciò possa essere sufficiente perché la legge sia interpretata nel modo corretto.

CODIGNOLA. Se questo testo ha un carattere piuttosto regolamentare, mi pare che sia indispensabile apportare l'emendamento di cui si parla. In caso contrario, riduciamo l'intera legge a due, tre articoli...

PRESIDENTE. Noi facciamo una « legge regolamento » fin dove ci è stato imposto di farlo, non oltre.

CODIGNOLA. L'esigenza fatta presente dall'onorevole Loperfido non mi sembra sia da sottovalutare.

BERTÈ, *Relatore*. Lo scopo fondamentale del disegno di legge è quello di dare personalità giuridica alla scuola di cui si discute, per i motivi esposti nella relazione. Nell'atto in cui confermiamo questa personalità giuridica, siamo portati anche a dare delle linee di regolamento. Ora, io personalmente ritengo che sia bene che il direttore abbia ad avvalersi di esperti tecnici; ho, però, d'altra parte, un dubbio: non metterei un imperativo drastico, con rigide sanzioni. Direi, piuttosto, che il direttore « può avvalersi » dell'opera di tecnici, specializzati, ecc., proprio per lasciare al direttore stesso la possibilità di operare a seconda delle esigenze e delle situazioni che man mano si determinano nella scuola stessa.

PRESIDENTE. Tutto ciò che non è vietato è lecito in una legge... È pleonastico il « può avvalersi »...

BERTÈ, *Relatore*. Il « si avvale » non lo voto. Il « può avvalersi » lo voterei. Se noi intendiamo indicare con l'emendamento un semplice orientamento io sono favorevole. Non altrettanto posso dire per un'affermazione vincolante nonostante io ritenga che sia opportuno avvalersi appunto dell'opera degli elementi ai quali alludeva l'onorevole Loperfido.

LOPERFIDO. Io insisto nella presentazione dell'emendamento. Ritengo che votando secondo la dizione suggerita dal relatore, noi lasceremo immutata quell'attuale condizione di esclusiva del direttore nella ricerca e nell'organizzazione, tanto lamentata da ricercatori e da archeologi italiani.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Loperfido: « Il direttore si avvale

nell'esplicazione dei suoi compiti scientifici, della collaborazione di scienziati ed esperti ».

LEONE RAFFAELE. Io dichiaro che voterò contro tale emendamento, dal momento che lo ritengo superfluo, se non addirittura limitativo dell'ambito che la legge consentirebbe senza la richiesta precisazione. Stando alla lettera attuale della legge il direttore, infatti, potrebbe avvalersi, oltre che di scienziati, anche di uomini di cultura che non siano esperti di archeologia.

CODIGNOLA. Dicendo « esperti », non intendiamo riferirci unicamente agli specialisti di archeologia.

LEONE RAFFAELE. Vorrei completare il mio pensiero. Sono contrario all'emendamento aggiuntivo di cui è stata data lettura, anche perché ritengo che sia già negli attuali doveri, e diritti, del direttore, quello di chiamare chi ritiene di chiamare, per contribuire all'indagine scientifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Loperfido.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione lo stesso emendamento aggiuntivo, modificato, nel senso proposto dal Relatore, con la sostituzione dell'espressione « può avvalersi », all'espressione « si avvale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 nel suo complesso, salvo la normale riserva di coordinamento:

« Il direttore sovrintende all'andamento scientifico, tecnico e d'amministrazione della scuola. Egli rappresenta legalmente la scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed, in caso di necessità e di urgenza, anche quelli di straordinaria amministrazione, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio direttivo nella riunione successiva e, ove occorra, anche l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il Direttore può avvalersi, nell'esplicazione dei suoi compiti scientifici, della collaborazione di scienziati e di esperti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Consiglio direttivo è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto;

a) del direttore della scuola, che lo presiede;

b) di due funzionari della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore a direttore di divisione;

c) di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione superiore;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

e) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

f) di un esperto la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità dell'Ente ».

CODIGNOLA. Io mi domando se questo di cui all'articolo 5 è un Consiglio direttivo, o un Consiglio Amministrativo... È veramente strano un consiglio direttivo di una scuola altamente specializzata, costituito unicamente da funzionari... Insomma, nelle mani di chi si trova la direzione scientifica? Unicamente nelle mani del direttore?

SCIONTI. Vorrei osservare che manca qualsiasi elemento, in questo articolo, da cui sia possibile ricavare l'esistenza ed i compiti di un consiglio della scuola di insegnanti...

PRESIDENTE. Ma non vi sono insegnanti in questa scuola, onorevole Scionti!

SCIONTI. In secondo luogo desidero far notare che il Consiglio di cui qui si discute è completamente nelle mani del Ministero.

PRESIDENTE. Questo è un consiglio di amministrazione soltanto, non è direttivo. L'equivoco nasce dalla parola « direttivo ».

SCIONTI. Nelle scuole abbiamo sempre un consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Questa è una scuola nel senso ampio del termine. Si tratta di un gruppo di persone che procedono a determinati lavori, a determinati studi.

SCIONTI. Ma è pur sempre un istituto didattico, culturale.

PRESIDENTE. No, questa è una scuola nel senso in cui lo è per esempio, una scuola di diritto romano. La parola scuola ha qui un significato diverso da quello comune.

BADINI CONFALONIERI. Ho tanto l'impressione, nel leggere questo articolo, che si tratti di una scuola di turismo obbligatorio per i funzionari del Ministero.

PRESIDENTE. Se non la conosce, la scuola archeologica in Atene, la rispetti! È una delle scuole più serie che esistano in Italia.

BADINI CONFALONIERI. Intanto si dà la possibilità a dei funzionari di compiere un bel viaggio ad Atene...

PRESIDENTE. L'amministrazione sta a Roma, e quindi tiene a Roma le sue riunioni.

BADINI CONFALONIERI. Questo non vuol dire che le riunioni del consiglio si debbano fare necessariamente a Roma. Si possono fare a Roma o ad Atene allo stesso modo.

PRESIDENTE. Certo, in linea rigidamente astratta si possono riunire anche a Londra! Nessuno lo vieta.

BADINI CONFALONIERI. Lei, signor Presidente, è un magnifico umorista, ma questo non cambia le cose. Io capirei che un Consiglio d'amministrazione si facesse sul posto, per rendersi conto meglio di certe necessità, tanto più che esso è puramente di carattere amministrativo e l'unico compito non ordinario che ha è quello della alienazione dei beni o l'acquisto dei beni. Se si vuole che questo consiglio d'amministrazione si faccia a Roma, sono d'accordo; ma precisiamolo.

BERLINGUER LUIGI. La Scuole di Atene è un collettivo di scienziati. Ebbene, a mio avviso, noi non possiamo accettare che il bilancio di previsione di questo istituto sia fatto esclusivamente da funzionari del Ministero della pubblica istruzione, del tesoro e degli esteri. Un collettivo di scienziati si deve amministrare da solo.

È un discorso politico e scientifico che si fa, e perciò il tipo di spesa conseguente lo deve decidere lo scienziato, non il funzionario.

Ritengo pertanto che debba essere assolutamente riformata la composizione del Consiglio direttivo, oppure che si debba costituire una direzione scientifica. Altrimenti, chi fa tutto è il direttore.

PRESIDENTE. Non so se i colleghi sappiano esattamente che cosa sia la Scuola di Atene, come è costituita, quale è la sua struttura, che cosa si propone. Uno studioso di archeologia viene inviato in Grecia a dirigere degli scavi. Vicino a questo studioso, che di solito è un professore universitario, talvolta non ancora di ruolo, vengono mandati tre o quattro laureati per perfezionarsi. Quindi un consiglio direttivo della scuola è difficile concepirlo sul piano scientifico. È il professore che dirige la scuola; la vita che conduce con questi giovani laureati borsisti è una vita associata, amichevole. Non c'è un consiglio di facoltà, il direttore è tutto.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A titolo di informazione, la consistenza della scuola è di un

direttore, di un disegnatore distaccato dal centro di restauro e di tre borsisti.

BADINI CONFALONIERI. Allora non serve più il consiglio di amministrazione! È preferibile la formula attuale di una diretta dipendenza del direttore dal Ministro, a questo simulacro di democrazia e autonomia della scuola, che non ha alcuna sostanza.

ELKAN. — Vorrei far presente ai colleghi che questo disegno di legge non innova nulla, per quanto riguarda il funzionamento della scuola di cui stiamo discutendo. Intende solo eliminare alcuni inceppamenti, anche di carattere contabile, nei rapporti col Governo greco, che si erano sin qui verificati. Di qui la necessità di dare una veste giuridica alla scuola, e quindi un consiglio di amministrazione, proprio perché non si abbiano più ad incontrare gli ostacoli lamentati.

Questa la portata della legge. Il gran numero di articoli di cui essa è composta, ha potuto, forse, dare l'impressione che si crei qualcosa di eccezionale. Ma, ripeto, questo disegno di legge, che è frutto di una apposita Commissione, ha inteso unicamente eliminare quelle ragioni che, fino ad oggi si sono fraposte al funzionamento della scuola. di cui trattasi.

LOPERFIDO. Il Presidente ha ben fatto, a mio avviso, a cercare di collocare questa scuola nell'ambito delle scuole di perfezionamento che sono annesse alle diverse facoltà. Però, di fatto, non è così, in quanto le scuole di perfezionamento agiscono nell'ambito di università. Nella fattispecie, invece, si tratta di dar vita ad un Istituto di diritto pubblico, che ha struttura giuridica, compiti e finalità, ben altrimenti impostati. Quindi, credo che sia giusto quanto affermato dagli onorevoli Badini Confalonieri e Berlinguer, a proposito della necessità di non appesantire, dal punto di vista burocratico, il funzionamento della scuola, con norme di legge che sono state preparate su taglia e misura perfetta dei funzionari di quella Commissione di cui si parla nella relazione, che tra l'altro hanno predisposto questo disegno di legge in lingua italiana tutt'altro che felice...

CODIGNOLA. Io credo che un solo funzionario, nel Consiglio direttivo, sia sufficiente. A lui non dovrebbero essere demandati che i controlli contabili. Dunque, un solo funzionario e tutti i titolari di cattedre di archeologia delle varie università: ecco il Consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Non si dimentichi, onorevole Codignola, che lo stanziamento è di

30 milioni l'anno! Non le pare eccessivo impegnare nell'amministrazione di una somma così modesta i titolari delle cattedre in archeologia?

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nelle parole dette all'inizio della discussione, avevo posto in rilievo come non si trattasse d'altro che di dare maggiore speditezza ed agilità all'amministrazione di questa scuola, la quale, come ha illustrato l'onorevole Elkan, si trova a dover fare i conti con le leggi di contabilità che tutti conosciamo, tanto più malagevoli data la residenza all'estero della scuola stessa.

Questo era il solo fine che si intendeva perseguire: istituire un ente autonomo che potesse autogovernarsi sul terreno amministrativo, lasciando per tutto il resto la scuola così come oggi è.

Se invece i colleghi pensano di dover ristrutturare la scuola stessa, io mi rimetto alla Commissione. In questo caso, però, credo che sia opportuno che gli onorevoli commissari esprimano i loro avvisi, dei quali sarà tenuto conto, nell'ulteriore esame del provvedimento.

CODIGNOLA. Siamo d'accordo.

BADINI CONFALONIERI. Anch'io mi dichiaro d'accordo con questa soluzione.

LOPERFIDO. Anche da parte nostra la soluzione prospettata viene accettata.

FRANCO PASQUALE. Io avanzo formale richiesta di sospendere la discussione sul presente disegno di legge, per uno studio più approfondito del tema.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la discussione sul disegno di legge all'ordine del giorno è per il momento sospesa, affinché il provvedimento stesso possa essere rivisto nel senso indicato dalla Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito).

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media (561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2

della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media » (561).

L'onorevole Savio Emanuela, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame si propone di regolarizzare la situazione degli insegnanti di lingue straniere, la cui posizione è piuttosto instabile dal momento che non sono stati completati gli organi delle scuole di secondo grado.

Verso la fine della passata legislatura, fu presentato un disegno di legge per la istituzione di cattedre di lingua straniera negli istituti secondari superiori. Detto disegno di legge, per mancanza di tempo non fu discusso dal Parlamento.

Come i colleghi sanno, la legge 22 settembre 1960, n. 1079, istituì cattedre di lingua straniera nella scuola media e in quella di avviamento professionale.

A queste cattedre sono assegnati gli insegnanti che sono passati dai ruoli speciali transitori ai ruoli transitori ordinari, nonché gli insegnanti appartenenti al ruolo transitorio ordinario istituito nella scuola secondaria di avviamento professionale.

Nella citata legge del 22 settembre 1960, n. 1079, che è un po' una legge cornice istitutiva delle cattedre di ruolo nella scuola media, sono anche annessi nella scuola media e nei ruoli transitori ordinari quegli insegnanti di lingua straniera provenienti dai ruoli del vecchio ginnasio e dai corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici. Per questi docenti l'articolo 6 ha stabilito che essi continuano ad appartenere a questi ruoli fino a quando non ci sia un riordinamento degli istituti secondari superiori.

Abbiamo così la scuola media e la scuola di avviamento che ha cattedre in organico di lingue straniere, mentre abbiamo gli istituti di secondo grado privi di cattedre di tal genere in organico.

Successivamente la legge 28 febbraio 1961, n. 1079, ha disposto che quegli insegnanti provenienti dal ginnasio, dagli istituti tecnici e dagli istituti magistrali, che erano di ruolo *B*, a decorrere dal 1° luglio 1961, fossero inquadrati nel ruolo *A*.

Per l'articolo 2 della legge del 22 settembre 1960, n. 1079, la legge cioè che istituisce le cattedre di lingua straniera nella scuola media e di avviamento, sia i professori di lingua straniera di ruolo transitorio ordinario

che quelli inquadrati nel ruolo *A*, sono tenuti a compiere l'orario completo, a fare cioè le diciotto ore. L'articolo 2 della citata legge infatti così recita: « Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi. Tuttavia, quando i corsi eccedenti il numero prescritto per la costituzione delle cattedre siano due, si istituisce un'altra cattedra su due corsi con l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi della stessa scuola, fino ad un massimo di 18 ore settimanali. Nelle scuole aventi due soli corsi completi si istituisce una cattedra con l'obbligo stabilito dal precedente comma ».

Ora, fino all'anno scolastico 1961-62, questi docenti potevano completare l'orario nei ginnasi e negli istituti di secondo grado. Questo ora non è più possibile e pertanto scopo del disegno di legge è che questa possibilità venga mantenuta, in attesa della istituzione di un ruolo organico negli istituti di secondo grado. Ritengo che si tratti di una norma opportuna soprattutto perché abbiamo visto in questi anni che le cattedre di lingue straniere negli istituti secondari superiori sono state quasi sempre coperte da fuori ruolo. Quindi, per dare all'insegnamento una certa stabilità e una certa qualificazione, credo che sia logico tornare a questa estensione del diritto del completamento dell'orario.

Però, nel raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge, vorrei insistere presso il Governo perché sia presentato, al più presto, un progetto di legge per la istituzione di cattedre negli istituti superiori secondari. Tale disegno di legge è stato già presentato nella passata legislatura. Si dirà che non si vuole creare un organico *ad hoc* perché gli istituti secondari superiori debbono essere ristrutturati con quelle leggi generali che si attendono. Però faccio presente che quando furono istituite le cattedre di lingua straniera nelle scuole medie e di avviamento, non era ancora in atto la riforma della scuola media. Le cattedre sono state istituite e questo reperimento è stato assai utile e fruttuoso, soprattutto perché attraverso la legge n. 831 moltissimi insegnanti, a poco a poco, hanno potuto entrare in ruolo. Ora, noi ci domandiamo, perché mai la scuola media e la scuola di avviamento debbano avere un quadro organico, mentre gli istituti secondari superiori nel settore dell'insegnamento delle lingue — settore importantissimo — non debbano essere messi a posto.

Il presente disegno di legge, che detta norme transitorie per il completamento dell'orario, intende evitare il passaggio nelle cat-

tedre di lingue straniere di fuori ruolo, con tutti quegli inconvenienti che lamentiamo e che certo non giovano al buon funzionamento della scuola, e anche per richiamare dei docenti preparati in questo settore dell'insegnamento. Invito gli onorevoli colleghi ad approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Vorrei chiedere perché non è stata abbinata alla discussione di questo disegno di legge la proposta di legge n. 767 di iniziativa dell'onorevole Lenoci ed altri che si riferisce alla stessa materia, anche se tratta un problema lievemente diverso.

PRESIDENTE. Senz'altro vi è un'affinità di materia tra i due progetti. Però, la proposta di legge Lenoci è stata sottoposta allo esame della V Commissione, importando questo passaggio dal ruolo B al ruolo A una spesa. E la Commissione Bilancio, non ha ancora espresso il suo parere.

Vi è anche da sottolineare che, mentre nella proposta di legge Lenoci è implicito un aumento di spesa, attraverso il disegno di legge si realizza un risparmio.

CODIGNOLA. Se noi colleghiamo i due provvedimenti, essi si compenseranno a vicenda e non ne risulterà più un aumento di spesa.

SCIONTI. Sarà più facile, così, ottenere il parere favorevole della Commissione interessata.

PRESIDENTE. In questo modo è più facile non concludere nulla, onorevoli colleghi! Se io trovo il sostegno della Commissione nel mandare avanti il nostro lavoro, va bene; ma se i colleghi ritengono che non si possa continuare, lo dicano francamente. Perché così perdiamo del tempo, ed il tempo è prezioso per tutti.

CODIGNOLA. Io non ho indicato che un nesso che mi sembrava esistere direttamente tra due provvedimenti. Se si ritiene di andare avanti, si vada pure avanti, per quanto mi riguarda.

FRANCESCHINI. A mio avviso, l'approvazione della legge di cui trattasi, darebbe una forte spinta anche all'altro provvedimento, qualora detta legge, ed il risparmio che con la stessa si viene ad attuare, fosse fatto tempestivamente conoscere alla V Commissione.

CODIGNOLA. Io desideravo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, nel momento in cui attraverso il disegno di legge governativo viene realizzato un risparmio per lo Stato, si poteva far presente la cir-

costanza alla Commissione Bilancio, in modo da superare le difficoltà che esistono per il secondo provvedimento, la proposta di legge Lenoci.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio non può autorizzare una spesa maggiore, sulla base di una presunta compensazione. È stato altre volte risposto negativamente, in circostanze analoghe. Perché una maggiore spesa sia autorizzata, occorre che, nella legge stessa, sia indicata la copertura.

CODIGNOLA. Ma se si trattasse di un unico provvedimento legislativo, non si richiederebbe alcuna copertura... Si potrebbe considerare la proposta di legge in discussione come emendamento al disegno di legge.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Sono convinta che, approvando il presente provvedimento, che indubbiamente dà una spinta alla sistemazione degli insegnanti di lingue straniere, noi creiamo una premessa per la successiva approvazione della proposta di legge a cui ci si riferisce.

Non mi sentirei veramente, in ogni caso, di posticipare l'approvazione del disegno di legge, e condizionandolo nel senso indicato dall'onorevole Codignola. Facciamo un ordine del giorno, nel quale sia espresso l'avviso della Commissione; chi conosce, comunque, il problema, sa che non possiamo rimanere ad un nulla di fatto.

BADINI CONFALONIERI. Ma non si veda, ogni volta che si fa un'osservazione, una volontà di ostruzionismo che non c'è! Il problema è il seguente: conviene o meno presentare i due provvedimenti di legge insieme, alla Commissione Bilancio per provocarne un giudizio complessivo?

Evidentemente, inviando alla Commissione il solo provvedimento implicante una maggiore spesa, senza l'altro, non si riuscirà ad ottenere niente. Qualora i due provvedimenti, invece, fossero abbinati, si potrebbe porre l'accento sul fatto che uno di essi comporta un risparmio che può compensare la maggiore spesa implicata dal secondo.

LEVI ARIAN GIORGINA. Anche noi siamo per l'abbinamento dei due provvedimenti di legge. Occorre riparare alle carenze della legge che portò in « A » alcuni insegnanti, lasciandone altri in « B », che pure avevano partecipato allo stesso concorso.

Il malcontento fra gli insegnanti di lingue straniere è molto diffuso, ma soprattutto per quanto riguarda questa discriminazione: tra insegnanti che avevano vinto lo stesso concorso, alcuni passavano in « A », altri rimanevano al ruolo « B ».

Se approviamo il disegno di legge, così come lo stesso ci è stato presentato, dovremo poi ripresentare una leggina, appunto per equilibrare la situazione di cui stiamo discutendo.

CODIGNOLA. Potrebbero i proponenti ritirare la loro proposta di legge, convertendola in un emendamento al disegno di legge?

PRESIDENTE. Per quanto concerne un eventuale emendamento aggiuntivo in questo senso, noi potremmo approvarlo in linea di principio, sottoponendo poi alla V Commissione tutto il testo.

LEONE RAFFAELE. Anche alla I Commissione occorrerebbe allora sottoporlo.

PRESIDENTE. Ma sulla proposta di legge di cui trattasi, la segreteria generale della Camera non ha richiesto che il parere della V. Io non sono mai stato più papista del Papa...

Si può approvare in linea di principio l'emendamento aggiuntivo e poi chiedere il parere della V Commissione.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io vorrei presentare un secondo articolo, che implica il parere della Commissione Bilancio, e che è del seguente tenore:

« Gli insegnanti di lingua straniera provenienti dai disciolti ruoli ordinari degli insegnanti dell'Istituto magistrale e dell'Istituto tecnico inferiore, contemplati dall'articolo 15 del decreto-legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 916 e dall'articolo 6 della legge 22 settembre 1960, n. 1079, i quali abbiano ininterrottamente prestato servizio nei ginnasi, negli Istituti magistrali e negli Istituti tecnici, sono ammessi a tutti gli effetti nel ruolo A.

Essi continueranno a prestare servizio negli Istituti magistrali o nell'Istituto tecnico o nella scuola media (per completamento di orario) fino ad un massimo di 18 ore settimanali ».

PRESIDENTE. Questo problema è stato già una volta affrontato dalla nostra Commissione, ma non si riuscì a risolvere nulla.

Ove vi fosse tra due articoli della stessa legge una perfetta compensazione di spesa, la legge non comporterebbe un maggior onere. Però questo è un elemento da esaminare con una certa precisione. E sarebbe interessante ascoltare in proposito, pur senza considerare chiusa la discussione generale, il parere del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è che convenga approvare il disegno di legge così come è stato presentato, in quanto, col secondo articolo aggiuntivo proposto, si verrebbe ad investire una questione molto più va-

sta. Intanto non sarei assolutamente in grado, in questo momento, di poter dire se effettivamente vi sia una compensazione della spesa; *ictu aculi* mi sembra comunque che la spesa sarebbe notevolmente maggiore del risparmio.

D'altro canto, noi siamo alla vigilia di leggi che dovranno riordinare tutta questa disciplina e uno dei primi disegni di legge si riferirà proprio al riordinamento di queste situazioni, la cui anormalità tutti conosciamo.

Questo riordinamento — per lungo tempo atteso — si hanno fondate speranze di poterlo avere al più presto. E allora perché complicare le cose e non approvare un provvedimento che certamente è molto limitato, ma anche molto atteso dagli insegnanti? Loro sanno che noi riceviamo spesso delle pressioni da parte degli insegnanti, che, avendo insegnato nelle scuole dell'ordine secondario, versano in un certo disagio.

Per quanto riguarda l'altro provvedimento, sono pertanto dell'avviso che sia opportuno attendere i progetti organici che sistemano tutta la materia.

ZUCALLI. Con questo articolo mi sembra che si dia la possibilità agli insegnanti previsti dalla legge n. 1079 di completare l'orario nelle scuole medie superiori. Vi sono dei gruppi di insegnanti che hanno vinto il concorso per il ginnasio superiore i quali non gradiscono questa formulazione della legge che sostanzialmente li lega alla scuola media inferiore con un completamento di orario nella scuola media superiore.

Per noi si tratta di sancire un'ingiustizia in quanto — essi dicono — abbiamo vinto un concorso per i ginnasi e, per necessità di ordinamento scolastico, abbiamo insegnato nella scuola inferiore. Essi denunciano questa decisione che li livella al piano degli altri insegnanti che non hanno vinto il concorso per il ginnasio, ma per la scuola media. Essi insomma affermano — ed io mi faccio portavoce delle loro aspettative — che se si continua a confondere questi due gruppi di insegnanti sostanzialmente provenienti da concorsi diversi, evidentemente si pregiudica una sistemazione razionale ed organica nella quale sia riconosciuta un loro superiore diritto.

ELKAN. Io ritengo che non ci sia particolare urgenza per l'approvazione di questo disegno di legge, in quanto noi siamo oggi al 14 febbraio e per quest'anno la legge non potrà sostanzialmente entrare in vigore. Sarebbe opportuno quindi attendere, per la fine

di marzo, le dichiarazioni del Ministro sul riordinamento generale della scuola e quindi anche i particolari orientamenti per quanto riguarda la sistemazione di queste carriere.

Aspettiamo pertanto di avere queste notizie e, sulla scorta di esse, se vi sono dei progetti di legge presentati, li approviamo tempestivamente in modo che, con l'inizio del prossimo anno scolastico, essi siano già operanti.

Questo è il mio parere e del resto non mi sembra che ci si debba impegnare a fondo su una legge di così ridotto valore.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Corso di laurea in lingue e letterature orientali presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia (559)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Corso di laurea in lingue e letterature orientali presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia » (559). Desidero, prima di dare la parola al Relatore, onorevole Elkan, fare una pregiudiziale in merito a tale provvedimento.

Io sono del parere che le università debbano essere lasciate libere di svolgere la loro vita. Qui siamo nel piano della autonomia universitaria: una università chiede di istituire un corso di laurea nel quadro di corsi già svolti da una facoltà. Dice di aver trovato i soldi e chiede — a mio avviso inopportuno — l'approvazione della istituzione stessa attraverso un disegno di legge, laddove sarebbe invece stato sufficiente un decreto del Presidente della Repubblica.

Ove noi iniziassimo l'esame di questo provvedimento e dessimo un parere contrario, esso pregiudicherebbe anche il decreto presidenziale.

Vorrei sentire la loro opinione in merito; innanzi tutto quella del relatore.

ELKAN, *Relatore*. Io avevo fatto le stesse riflessioni e considerazioni ora esposte dal Presidente. Mi sono sforzato, in seguito, anche attraverso l'analisi della relazione allegata al disegno di legge, di vedere quali sono le ragioni del disegno di legge stesso. Debbo ammettere, però, anche perché non ho una

mente giuridica, sono un letterato qualsiasi che supera le strette della legge col volo della poesia, che non ho capito perché occorra tale disegno di legge.

Sembrerebbe, comunque, che la matrice di questo inconveniente sia stato il disegno di legge 11 giugno 1954, n. 360, con il quale si è istituita la Facoltà di lingue e letterature straniere di cui trattasi. Essendo, cioè, intervenuto un provvedimento come quello di cui sopra per l'approvazione di un ordinamento di studi universitari, volendo ora modificare lo stesso, occorre un altro disegno di legge.

Ora rimane il fatto che l'Università in parola ha trovato una convenzione ventennale, ha accettato l'indicazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa due posti di ruolo; Venezia si trova, sia dal punto di vista geografico che culturale, in una posizione quanto mai idonea alla istituzione richiesta; tutto sembrerebbe, cioè, tale da confortare la decisione della facoltà. Se noi dobbiamo intervenire, quali legislatori, così come ci è richiesto, io, in quanto relatore, sono senz'altro del parere di confortare l'approvazione del provvedimento, provvedimento che corrisponde ad una esigenza fondamentale e ad un diritto dell'Università di Venezia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. LUIGI. Sono d'accordo con le osservazioni pregiudiziali fin qui fatte. Aggiungo che, quando non si lascia ampia autonomia didattica alle università ed ampia facoltà di stabilire i corsi di laurea, si arriva, poi, a parti di questo tipo... Siamo di fronte, cioè, non ad un corso di laurea, ma ad un istituto di specializzazione massima, che non ha nulla di scientifico. Un corso di lingue, che non abbia neppure un esame di filologia, è cosa abbastanza discutibile, mi pare. Senza parlare, poi, del fatto che ha sì, un esame di storia, ma di storia orientale; e altrettanto si dica per la geografia.

Insomma, se noi dovessimo discutere il disegno di legge stesso, occorrerebbe rivederlo rigo per rigo.

PRESIDENTE. Noi non abbiamo competenza specifica in questo senso...

BERLINGUER LUIGI. Ma la tabella è annessa alla legge, onorevole Presidente! In tal senso si esprime l'articolo 2 del provvedimento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può attendere la riforma dell'insegnamento universitario per istituire un nuovo corso di laurea!

Nel momento in cui entrassimo nel merito del provvedimento, non potremmo, in sede di dettaglio, affrontare il problema della disciplina generale.

BERLINGUER LUIGI. Noi siamo contrari alla divisione fra dettaglio e disciplina generale.

BADINI CONFALONIERI. Rimanendo nella pregiudiziale, io sono favorevole a non discutere il provvedimento in Commissione. Innanzi tutto per i motivi ora detti, relativi alla autonomia universitaria, poi perché, nell'ultima pagina del provvedimento, alla tabella « contenente l'ordinamento, ecc. ... », si legge, per quanto attiene i titoli di ammissione: « ...licenza... della scuola civica " Regina Margherita ", ora " Grazia Deledda ", della scuola civica " Alessandro Manzoni ", di Milano, dell'Istituto di cultura e lingue " Marcelline " di Milano, ...del liceo femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia, o del liceo linguistico " Orsoline del Sacro Cuore " di Cortina d'Ampezzo ».

Non vorrei che, approvando questa legge, noi andassimo ad approvare anche, quali titoli per l'ammissione nell'università, quelli rilasciati da scuole che sino ad oggi non hanno ottenuto il riconoscimento di detti titoli. È anche questa una ragione per non entrare nel merito del provvedimento stesso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna il disegno di legge dice che, trattandosi di iniziativa che comporta modificazioni alla legge 11 giugno 1954, n. 360, l'iniziativa non può avere attuazione che mediante apposito provvedimento legislativo. Una legge, infatti, si può modificare soltanto con un'altra legge. Potremmo fare una legge per stabilire queste modifiche si possono anche fare non con legge, ma fino a quando quella legge è in vigore, bisogna rispettarla.

PRESIDENTE. Il titolo del disegno di legge dice: « Istituzione del corso di laurea in lingue e letterature orientali presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ». Esiste quindi già una facoltà che rilascia una laurea; se questa facoltà trova i denari per rilasciare un'altra laurea, è sufficiente il decreto del Presidente della Repubblica. La facoltà nasce piccola e poi cresce per virtù propria con l'ausilio del Presidente della Repubblica. Così Perugia, per esempio, ha avuto una facoltà di scienze politiche, una facoltà di scienze naturali e una facoltà di lettere,

le quali facoltà a loro volta sono nate come lauree in scienze naturali e biologiche, laurea in scienze fisiche, laurea in scienze chimiche.

BADINI CONFALONIERI. Inoltre si verrebbe a cristallizzare un principio assai grave.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se questo è il suo parere, signor Presidente, conoscendo quale giurista ella sia, mi arrendo. Io dico soltanto che la lettera della legge non mi sembra sia questa, in quanto la facoltà di lingue straniere rilascerà la laurea di cui alla tabella 9. Invece, l'Istituto di Venezia vuole dare una laurea in lingue e letterature orientali, quindi un'altra laurea e pertanto si modifica la legge.

PRESIDENTE. No, non si modifica. Una volta che una facoltà vuole dare una laurea con cattedre convenzionate, e quindi senza onere per lo Stato, si modifica lo Statuto della facoltà e questo viene fatto con decreto presidenziale. La legge sarebbe necessaria soltanto se non vi fossero i fondi, ossia se dovesse provvedere lo Stato con propri stanziamenti.

Qui c'è una convenzione e ci dice che il Presidente della Repubblica dovrà firmare la convenzione, formula tra l'altro irriverente, in quanto il Parlamento ordinerebbe al Presidente di firmare un decreto.

ELKAN, *Relatore* Il rappresentante del Governo potrebbe far rivedere la questione all'ufficio legislativo del Ministero e alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione allora si dichiara incompetente.

CODIGNOLA. Il punto è che non vogliamo limitare con un precedente l'autonomia universitaria.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi trasferiamo il controllo da un potere all'altro, dal potere della Camera al potere del Presidente della Repubblica. Il potere dell'autonomia rimane lo stesso, soltanto che, invece di intervenire un decreto presidenziale, interviene la legge.

PRESIDENTE. Faccio rilevare agli onorevoli colleghi che noi rischiamo di diventare una Commissione molto rigorosa. Una università sta aspettando che le venga riconosciuto dal Parlamento quello che poteva esserle riconosciuto dal Presidente della Repubblica, ma che è stato chiesto a noi. Il Parlamento, in altri termini, dice di no...

BADINI CONFALONIERI. Noi mettiamo a verbale che non siamo affatto contrari al merito.

PRESIDENTE. Le parole non valgono, onorevole. Conta il fatto che l'Università sta aspettando.

CODIGNOLA. Le prime critiche al provvedimento, onorevole Presidente, sono state proprio mosse da lei. E lei che ci ha detto come non vi fosse alcun bisogno di una legge, per la facoltà di cui trattasi, legge che, d'altronde, impone addirittura al Presidente della Repubblica di firmare una convenzione..

BERLINGUER LUIGI. Onorevole Presidente, nel disegno di legge si parla di istituzione di corsi dall'anno accademico 1963-64. Sono già iniziati tali corsi... ?

PRESIDENTE. Noi risolveremmo subito un problema del genere, sostituendo a « 1963-64 », « 1964-65 »; ma non è questo l'importante.

BADINI CONFALONIERI. Ritengo che la nostra Commissione possa concludere, circa il disegno di legge di cui trattasi, in questi termini: senza entrare nel merito, ritenendo che il provvedimento abbia un suo fondamento, la Commissione fa rilevare di essere incompetente a decidere al riguardo, sotto il

profilo che è superflua detta decisione, dal momento che il provvedimento può realizzarsi con decreto presidenziale.

FRANCESCHINI. A mio avviso ritengo più opportuno affermare che, pur convenendo sulla istituzione dei corsi di cui trattasi, la Commissione chiede al Ministro della pubblica istruzione di considerare l'opportunità di provvedere a tale istituzione a mezzo di decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito quanto ora affermato dall'onorevole Franceschini.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
